



# Municipio della Città di Naso

Provincia di Messina

Piazza Roma, 10 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 961060 - 961307  
☎ +39 0941 961041 - P. IVA 00342960838



Posta Elettronica Certificata [comunenaso@pec.it](mailto:comunenaso@pec.it)

## UFFICIO DEL SINDACO

### Ordinanza Sindacale n° 115 del 30 dicembre 2013

OGGETTO: ricorso temporaneo a forme speciali di raccolta e gestione rifiuti solidi urbani.

### IL SINDACO

- **Vista** la Legge Regionale n° 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii.;
- **Visto** l'art. 45, comma 6, della Legge Regionale n° 11 del 12 maggio 2010;
- **Visto** l'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n° 1 del 7 gennaio 2011;
- **Visto** il D.P. Reg. n° 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n° 18 ambiti territoriali ottimali;
- **Visto** l'art. 1, commi 1,2,3,4,5 e 6, della Legge Regionale n° 49 del 12 settembre 2012;
- **Viste** le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n° 1/2013 - Circolare n° 221 dell'1.02.2013 e n° 2/2013 del 23.05.2013;
- **Visto** l'art. 2 del D.L. n° 43 del 26.04.2013, convertito con Legge n° 71 del 24 giugno 2013;
- **Considerato** che l'art. 19, comma 2 bis, della Legge Regionale n° 9/2010, prevede: *"...le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione..."*;
- **Preso atto** che, nel Comune di Naso, in forza dell'Ordinanza Sindacale n° 66 del 10.07.2013, di fatto si era già verificata ed attuata la definitiva cessazione di ogni attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte dell'ATO ME1, prescindendo dalle numerose proroghe ed interventi sostitutivi attivati dall'Assessorato Regionale;
- **Ritenuto** che, in data 08.08.2013, il Consiglio Comunale della Città di Naso ha regolarmente approvato la convenzione per la costituzione dell'ARO denominata NEBRODI CENTRO, giusta Deliberazione n° 23 dell'8.08.2013, in virtù della quale i comuni di Castell'Umberto, Floresta, Naso, Raccuja, Sinagra ed Ucria sono pronti a fare sorgere un ARO al fine di conseguire economie di scala e differenziazione dei servizi, in rapporto non solo alla popolazione servita, ma anche in funzione di fattori geomorfologici e sociali dei territori e delle comunità interessate;
- **Dato atto** che, in data 23.09.2013, è stata formalmente sottoscritta la Convenzione ARO "Nebrodi Centro" da parte di tutti i rispettivi legali rappresentanti dei comuni di cui al precedente punto, giusta Convenzione Reg. n° 136 del 23.09.2013;
- **Considerato** che, secondo quanto chiarito dalle Circolari n° 221 dell'1.02.2013 e n° 2/2013 del 23.05.2013, emesse dall'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di

Pubblica Utilità, ciascuna ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) devono imprescindibilmente predisporre un piano di intervento che regolamenti il servizio di raccolta;

- **Considerato** che, giusta Determina n° 3 del 12.11.2013 (R.G. n° 313 del 13.11.2013) a firma del Responsabile dell'Ufficio Unico ARO "Nebrodi Centro", sono stati definiti tutti gli atti di gara, relativi all'affidamento dell'incarico di redazione del <<piano d'intervento>>;
- **Considerato** che, la società "VITRUVIO snc" ha formalmente intrapreso ogni attività inerente la redazione del <<piano d'intervento>> dell'ARO Nebrodi Centro;
- **Considerato** che, una volta ultimato il <<piano d'intervento>> dell'ARO Nebrodi Centro, questo dovrà essere approvato dai rispettivi consigli comunali degli Enti facenti parte dell'ARO Nebrodi Centro, nonché superare il vaglio di approvazione dell'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- **Considerato** che, solo dopo avere regolarmente acquisito tutti i necessari atti autorizzativi dell'Assessorato regionale sarà possibile procedere ad indire una pedissequa gara di appalto del nuovo ciclo integrato dei rifiuti;
- **Ritenuto** che, la raccolta dei rifiuti sul territorio comunale costituisce un servizio assolutamente essenziale e che si rende necessario, al fine di prevenire i rischi per la salute e l'igiene pubblica, apposito provvedimento contigibile ed urgente per scongiurare un imminente pericolo per la salute stessa dei cittadini;
- **Considerato** che, l'Ordinanza Sindacale n° 66 del 10 luglio 2013, aveva previsto che il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RR.SS.UU., già affidato alla MULTIECOPLAST s.r.l., corrente in Torrenova (ME) nella contrada Pietra di Roma, continuasse a mantenere in essere la gestione del predetto servizio sino al 31 dicembre 2013, osservando pur tuttavia le nuove condizioni contrattuali, opportunamente riviste e modificate in ragione della maggiore economicità del servizio richiesta dal Comune di Naso;
- **Ritenuto** che, per quanto sopra esposto, l'unica azione che questo comune può attivare, nelle more della definizione del nuovo <<piano d'intervento>> e della relativa gara d'appalto che conferirà ad un nuovo operatore economico tutte le attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, sussistendo i presupposti per l'adozione di un provvedimento con tingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n° 152/2006, teso a scongiurare eventuali situazioni di emergenza igienico-sanitaria ed a prevenire pericoli per la salute, l'ambiente e l'incolumità pubblica, assumendo in via eccezionale l'onere diretto a carico di questo Comune;
- **Considerato** che, il Comune di Naso non è nelle condizioni di garantire con propri mezzi e personale il servizio in questione;
- **Considerato** che i rifiuti sul territorio comunale di Naso sono stati a suo tempo caratterizzati e, pertanto, la tipologia degli stessi non è stata modificata, quindi, con il presente provvedimento la caratterizzazione deve ritenersi confermata;
- **Considerata** la necessità di non interrompere il servizio e l'urgenza di provvedere alla sua continuazione senza soluzione di continuità, al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico-sanitario, per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità;
- **Ritenuto**, per evidenti ragioni igieniche, aggravate dal sistema di raccolta porta a porta, di dover provvedere immediatamente ad organizzare in proprio detto servizio;
- **Preso atto** che, con Ordinanza Sindacale n° 111/2013, è stato disposto che il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti, provenienti da utenze domestiche e non domestiche quali attività commerciali, artigianali ed uffici, dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità <<porta a porta>> su tutto il territorio comunale, estendendola quindi anche alle frazioni di Cresta, Risari e Caria;

- **Ritenuto** che l'ampliamento del servizio di raccolta <<porta a porta>> nelle frazioni di Cresta, Risari e Caria, nonché l'apertura di un'isola ecologica nel rione Bazia, quale punto di conferimento aperto a tutti, determinerà un parziale aumento dei costi di gestione del servizio, in misura proporzionale all'incremento dei beni strumentali che dovranno essere impegnati per garantire la capillare copertura del servizio <<porta a porta>>;
- **Ritenuto**, stante la condizione emergenziale, doversi derogare alle procedure ordinarie per la scelta del contraente prevista dal D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., poiché si rende assolutamente necessario al momento superare le lungaggini burocratiche relative all'iter ordinariamente da seguire, ed affidare l'espletamento degli interventi essenziali previsti per le varie fasi di spazzamento, raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani, raccolta porta a porta, garantendo prioritariamente un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente così come previsto dal D.Lgs n° 152/2006, a ditta di fiducia, previa indagine di mercato, che ha formulato un preventivo con prezzi inferiori rispetto a quelli desunti mensilmente dal Piano Finanziario dell'ATO e di fatto praticati dalla società d'ambito;
- **Ritenuto** che il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati sia urbano che assimilabili dovrà essere espletato dalla ditta incaricata ad esclusiva, preventiva, espressa ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organismi competenti di questo Ente;
- **Precisato** che i summenzionati rapporti negoziali e gli interventi oggetto del contratto, dovranno essere programmati in modo che le prestazioni ed i relativi corrispettivi siano chiari, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Naso (resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o recupero e quanto necessario), affinché questo Ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale, presenziando alle varie operazioni;
- **Ritenuto** che l'unica azione che questo Comune può attivare, nelle more della costituzione delle SRR e delle ARO è l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in forza delle norme previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (articoli 191 e 192) e dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, (articoli 50 e 54) e della normativa Regionale sopra richiamata;
- **Ritenuto** che non esiste al momento altra soluzione se non l'intervento diretto di questo Comune, finalizzato a consentire la continuazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani "porta a porta" e/o dell'indifferenziato, garantendo il calendario attuale, con ditta idonea e pronta ad iniziare immediatamente;
- **Preso atto** che la società MULTIECOPLAST s.r.l., corrente in Torrenova (ME) nella contrada Pietra di Roma, ha comunicato la propria immediata disponibilità ad accettare di svolgere il servizio di raccolta dei rsu-rd al costo mensile sino ad oggi praticato in forza della precedente Ordinanza sindacale n° 66/2013, oltre i maggiori oneri derivanti dall'estensione del servizio di raccolta <<porta a porta>> a tutto il territorio comunale;
- **Rilevato** che la predetta ditta ha le autorizzazioni, le capacità ed i mezzi necessari per poter iniziare subito il servizio di raccolta porta a porta, di trasporto e dello spazzamento di vie, piazze, ecc.;
- **Ritenuto** di dover individuare, per ovvie ragioni di opportunità logistica ed economiche, la società Tirreno ambiente S.p.A., con sede legale e amministrativa in Messina, Via Mario Aspa n° 7 – codice fiscale e partita IVA 02658020835, per lo smaltimento, con decorrenza immediata, in discarica presso il sito di Mazzarà S. Andrea dei rifiuti di cui sopra provenienti dal territorio di questo Comune di Naso e che

si provvederà a sottoscrivere l'attinente contratto di conferimento, ove si concordano patti e condizioni del servizio ordinato;

- **Richiamati** gli art. 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **Dato atto** che il presente provvedimento viene adottato quale ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ed in deroga alle vigenti normative, al solo fine di garantire il massimo livello di tutela salute pubblica e di sicurezza dell'ambiente.

Per tali motivi,

### **ORDINA**

- 1) di continuare il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei servizi connessi allo spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- 2) alla MULTIECOPLAST s.r.l., corrente in Torrenova (ME) nella contrada Pietra di Roma, società che ha sin'ora gestito il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune di NASO, attesa la qualità del servizio e la convenienza economica dell'offerta, di continuare la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani del comune di Naso, con decorrenza immediata e sino al 30.06.2014;
- 3) alla ditta MULTIECOPLAST s.r.l., di svolgere il servizio descritto al superiore punto n. 1 e ai prezzi sino ad oggi praticati in virtù della precedente Ordinanza sindacale n° 66/2013, oltre i maggiori oneri derivanti dall'estensione del servizio di raccolta <<porta a porta>> a tutto il territorio comunale, ritenuti congrui, che dovrà fornire a propria cura e spese i mezzi, attrezzature e personale idonei per la raccolta ed il trasporto dei rsu-rd, con decorrenza immediata e fino al 30.06.2014, presso la discarica di Mazzarà S. Andrea, c.da Zuppà, gestita dalla società "Tirreno ambiente S.p.A.", ex comma 3 dell'art. 191 del d.lgs n. 152/2006, per i rifiuti indifferenziati, mentre i rifiuti differenziati verranno conferiti alla piattaforma di Torrenova, sita in contrada Pietra di Roma, della Società Multiecoplast s.r.l.;
- 4) alla ditta MULTIECOPLAST s.r.l., di svolgere il summenzionato servizio precisato ai precedenti punti nn° 2 e 3 utilizzando prevalentemente il personale sino ad oggi impiegato nel territorio comunale, ovvero le medesime unità lavorative, così come identificate dagli Agenti del Corpo di Polizia Municipale con nota prot. n° 3521 del 14.03.2013;
- 5) la spesa sarà imputa a carico del bilancio comunale e sarà liquidata mensilmente, previa verifica da parte dell'UTC con il quale si concorderà l'organizzazione, le modalità e i tempi di raccolta e di conferimento, fermo restando che sarà facoltà dell'Amministrazione rimodulare in corso d'opera i servizi ed il relativo corrispettivo;
- 6) l'U.T.C. ed il Corpo di Polizia Municipale di dare esecuzione e vigilare sul rispetto della presente Ordinanza, curando la notifica della medesima alla predetta ditta e all'ATO ME1 per i dovuti adempimenti del caso.

### **DISPONE**

- a. al Corpo di Polizia Municipale di fare rispettare la presente Ordinanza, attraverso idonea attività di vigilanza e costante monitoraggio di tutto il territorio comunale.

### **DISPONE**

Altresì, che copia della presente sia inviata a:

- a S.E. il Prefetto di Messina;
- al Presidente della Regione Siciliana;
- al Dipartimento Reg. delle Acque dei Rifiuti;
- all'Area Tecnica;
- al Corpo di Polizia Municipale;
- alla ditta Multiecoplast s.r.l..

### DISPONE

che, alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Naso e con affissione all'Albo Pretorio, oltre alle convenzionali forme.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al TAR di Catania, oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.



IL SINDACO

*Avv. Daniele Letizia*